

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**Valutazione comparativa pubblica per il conferimento di n. 3 incarichi
biennali di docente - GU n. 94 del 2-12-2008 (scadenza 2 gennaio 2009).**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e successive modificazioni, concernente il riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Vista la delibera organizzativa della Scuola superiore della pubblica amministrazione del 27 gennaio 2005 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 7, comma 1-ter, concernente le procedure di selezione dei docenti della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Visti i decreti direttoriali 23 aprile 2008, n. 138/2008, e 21 novembre 2008, n. 380/2008, con i quali sono state determinate le aree didattiche e gli insegnamenti ad esse afferenti;

Sentito il Comitato operativo nelle riunioni del 21 maggio 2008 e del 30 ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la valutazione comparativa pubblica per il conferimento di n. 3 incarichi biennali di docente presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione per i seguenti insegnamenti:

- Gestione e conservazione informatica dei flussi documentali;
- Statistiche delle Pubbliche Amministrazioni e metodi quantitativi;
- Strategie della decisione.

Art. 2.

Alla valutazione comparativa di cui all'articolo 1 possono partecipare professori universitari di prima fascia, dirigenti di amministrazioni pubbliche, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari.

Art. 3.

Il candidato deve presentare personalmente o inviare a mezzo raccomandata domanda redatta in carta semplice, datata e sottoscritta, indirizzata alla Direzione della Scuola superiore della pubblica amministrazione - via dei Robilant, 11 - 00194 Roma, entro

trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a serie speciale - Concorsi. In caso di spedizione a mezzo raccomandata fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La Scuola superiore della pubblica amministrazione non assume responsabilita' per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili a sua colpa. Le domande pervenute oltre il termine sopra indicato sono irricevibili. Il candidato deve allegare alla domanda:

- un dettagliato curriculum, datato e sottoscritto, concernente l'attivita' professionale, scientifica e didattica svolta;
- un elenco delle pubblicazioni ed eventuale copia di quelle ritenute piu' significative;
- la fotocopia di un documento di identita' in corso di validita'.

Il candidato che intende concorrere per piu' insegnamenti deve presentare distinte domande con relativi allegati.

Art. 4.

Le domande pervenute nei termini indicati all'articolo precedente sono esaminate da apposite Commissioni, nominate dalla Direttrice della Scuola superiore della pubblica amministrazione e formate da tre componenti di cui uno con funzioni di presidente, scelti tra ex giudici costituzionali, magistrati amministrativi, magistrati contabili, avvocati dello Stato, professori universitari di prima fascia e dirigenti di prima fascia di pubbliche amministrazioni, anche in quiescenza.

Le Commissioni dispongono, per la valutazione comparativa delle candidature, di un massimo di 100 punti da ripartirsi come di seguito indicato:

- attivita' didattica presso universita', enti di ricerca, amministrazioni pubbliche e scuole pubbliche e private di formazione, fino a 30 punti;
- servizio d'istituto, diverso da attivita' didattica, prestato presso amministrazioni pubbliche e private, fino a 30 punti;
- attivita' di ricerca svolta presso universita', enti di ricerca e altre istituzioni pubbliche e private, fino a 12 punti;
- pubblicazioni, fino a 12 punti;
- incarichi speciali presso amministrazioni pubbliche e private, fino a 12 punti;
- altri titoli, fino a 4 punti.

L'attivita' didattica e di ricerca, le esperienze professionali e le pubblicazioni sono valutate dalle Commissioni secondo i seguenti criteri:

- congruenza dell'attivita' professionale, scientifica e didattica del candidato con l'insegnamento per il quale concorre;
- rilevanza e continuita' temporale della produzione scientifica e dell'attivita' prestata presso amministrazioni pubbliche e private.

Le Commissioni formulano le graduatorie in base ai punteggi attribuiti ai candidati.

Art. 5.

La Direttrice della Scuola superiore della pubblica amministrazione conferisce gli incarichi di docenza secondo l'ordine delle graduatorie formulate dalle Commissioni.

Art. 6.

I docenti incaricati sono tenuti a prestare la loro attività stabilmente presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione e sono collocati in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 287/1999 richiamato in premessa. Agli incaricati è attribuito il medesimo trattamento economico fruito presso le amministrazioni di provenienza.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso la Direzione della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Il trattamento dei dati avviene, nel rispetto della vigente normativa, esclusivamente per le finalità della procedura comparativa di cui al presente bando.

Il presente decreto è trasmesso agli uffici di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a serie speciale - Concorsi.

Roma, 25 novembre 2008

La Direttrice: Termini